

COMUNE DI FOSSO'

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Prot. n. _____ Li, _____

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA
PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI
AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE – CIG 8390191CA2

L'anno Duemilaventi (2020.), addì (.....) del mese di
nella sede comunale di Fossò,

TRA

il Comune di Fossò, con sede in P.le Marconi, 3 30030 Fossò (VE, Codice Fiscale
C.F. 00661280271 P.Iva 00661280271, rappresentato dall'Ing. Tommaso Doni, in
qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, nominato con decreto a firma del
Sindaco, n. 7 del 21/05/2019, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di
Fossò, il quale agisce in forza della deliberazione di G.C. n. 84 del 28/07/2020,
esecutiva a termini di legge ed in seguito denominato "Comune";

E

la Ditta", con sede legale a in
..... – Codice Fiscale e P.IVA n.;
legalmente rappresentata dal Sig., nella sua qualità di
....., giusto atto di nomina del, repertorio n.
....., raccolta n.;
in seguito denominata "concessionaria o concessionario".

PREMESSO CHE:

1) il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - ed in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto.

Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico;

2) il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".

3) l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio "*chi inquina paga*" ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

4) l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 Luglio 2010, rubricato "Atti vietati" prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento"*.

Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;

5) il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6) il Comune, per garantire gli adempimenti sopra citati ed in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada – con deliberazione di G.C. n. 21 del 09/02/2016 ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio di che trattasi, al fine di giungere alla sottoscrizione della presente "Convenzione" in modo da garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post

incidente, come meglio descritte e nel Capitolato Speciale d'appalto che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegato;

7) con Determinazione n. del è stato stabilito di procedere all'appalto per l'affidamento in concessione quadriennale del servizio relativo all'attività di pulizia e bonifica dell'area interessata da incidenti stradali, con ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, sulle strade del Comune di Fossò mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.lgs. 50/2016;

8) che, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, con Determinazione n. del è stato aggiudicato l'affidamento in concessione del servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Fossò come sopra rappresentato, affida in concessione alla Ditta “”, con sede legale a – Codice Fiscale e P.IVA n..... come sopra rappresentata, il servizio relativo all'attività di pulizia e bonifica dell'area interessata da incidenti stradali, con ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, sulle strade del Comune di Fossò alle condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto,

documenti tutti che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati.

ART. 3

La presente concessione ha validità per anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione.

E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito, mentre è possibile il rinnovo in forma espressa alle stesse condizioni e per la stessa durata temporale.

ART. 4

Il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Fossò, come precisato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, in quanto l'oggetto dell'affidamento consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

Nello specifico i costi relativi alla gestione del servizio saranno coperti dalle compagnie di assicurazione che assicurano la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti di dette compagnie di assicurazione, nessun onere economico potrà gravare sull'Ente. Ne consegue che il Concessionario non potrà pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Stazione Appaltante per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa.

A tal riguardo il comune, in qualità di Ente proprietario competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, per tutte le prestazioni oggetto del contratto, delega e autorizza, attraverso l'atto funzionale allegato alla presente, con totale cessione dei diritti il Concessionario a:

- a) agire e intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, richiederne e trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri verificatisi sulle strade di propria competenza;
- d) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'aria interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale.

Il pagamento effettuato nei confronti di ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione dell'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dal Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alle prestazioni oggetto del contratto, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi i materiali di consumo e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 5

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

È altresì tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette a dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

ART. 6

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; dunque l'operatore economico dovrà disporre di Procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico, al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

ART. 7

La concessione di cui al presente contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto, già richiamato.

ART. 8

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva di € (Euro) mediante polizza fidejussoria n. del emessa dalla n. di pari importo. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

In caso di applicazione della penale di € 500,00 con rivalsa sulla cauzione suddetta,

l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente integrato in modo da risultare costantemente di €

Il concessionario ha inoltre costituito, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, una polizza assicurativa con valore massimale per sinistro di € 10.000.000,00 con un numero di sinistri illimitato mediante polizza, con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

ART. 9

Il concessionario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" A riguardo si dà atto che il Comune ha trasmesso al Concessionario copia del D.P.R. n. 62/2013 e Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Fossò, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto

e assegnato un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Ministro dell’Interno, dal Presidente della Regione del Veneto, dal Presidente dell’Unione Regionale delle Province del Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto e dall’Associazione Regione dei Comuni del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. A riguardo si dà atto che il comune ha trasmesso al concessionario copia del protocollo di cui sopra.

ART. 12

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione e l’esecuzione del presente contratto sono raccolti e trattati dal Comune, quale Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato ed, eventualmente, tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il Concessionario prende atto che, relativamente a tali dati, di cui ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il corretto adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del consenso, la persona fisica cui si

riferiscono (cd. interessato) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

Ai fini del presente Contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di operare in qualità di Titolare autonomo, restando pertanto a suo carico tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste sia dal GDPR n. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy) che dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 13

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario, dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata del servizio, il proprio domicilio legale in

.....

ART. 14

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 15

Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

Il presente contratto, consta di n 11 pagine, questa compresa.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI FOSSO':

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Ing. Tommaso Doni

PER IL CONCESSIONARIO:

IL

.....